



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
JET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “STUDIO 100 TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6
AGOSTO 1990, N.223
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 04-14/DIRCOR/MON2013/RP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione

dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota del 18 febbraio 2013 (prot. n. 20130003143) invitava la società Jet S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Studio 100 tv*” a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dalla citata emittente dal 10 al 16 febbraio 2013, conservata ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

In data 7 marzo 2013 la società Jet S.r.l. provvedeva a consegnare al Co.Re.Com. Puglia copia delle registrazioni dei programmi trasmessi risultata priva delle indicazioni relative alla data ed all'orario di diffusione.

Con nota prot. n. 20130006168 dell'11 aprile 2013 il suddetto Co.Re.Com., invitava la società Jet S.r.l. a fornire le registrazioni richieste munite delle prescritte indicazioni relative alla data ed orario di messa in onda per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza allo stesso delegate dall'Autorità.

L'emittente con nota prot. n. 20130007051 del 24 aprile 2013, nel comunicare l'impossibilità di soddisfare la richiesta relativamente al periodo compreso tra il 10 ed il 16 febbraio 2013 a causa di un guasto alla strumentazione tecnica di registrazione, assicurava di aver provveduto all'acquisto immediato di una apparecchiatura tecnica idonea.

Con atto in data 19 maggio 2014 (prot. n. 20140008822 del 20 maggio 2014) il Co.re.com. Puglia ha accertato l'irregolare conservazione da parte della Jet S.r.l. della registrazione dei programmi trasmessi dall'emittente “*Studio 100 tv*” e con atto n. 04-14/DIRCOR/MON2013/RP del 19 maggio 2014 ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La società Jet S.r.l. in data 17 luglio 2014 è stata ascoltata sui fatti oggetto di contestazione ed in data 19 luglio 2014 ha inviato memorie difensive integrative delle considerazioni svolte con nota del 24 aprile 2013, con le quali ha fornito i seguenti chiarimenti sui fatti oggetto di contestazione:

- la strumentazione di registrazione dei programmi nel periodo richiesto non era funzionante;
- è possibile risalire a giorno e ora di diffusione dei programmi attraverso i TG dell'emittente, in quanto in onda con quotidiana puntualità e riferiti, nei contenuti degli argomenti trattati, a date specifiche;

- in tale periodo vi è stato il cambio dell'Amministratore, pertanto gli aspetti tecnici sono stati rilevati tardivamente dall'Amministratore e per ovviare a tale mancanza, sono stati inviati n. 15 DVD contenenti la programmazione del periodo richiesto, con il contenuto dei programmi in diretta e con facile esame della datazione della programmazione;
- l'imposizione normativa di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 riguarda la conservazione della registrazione dei programmi e non anche la datazione degli stessi, pertanto l'emittente ha agito in perfetta conformità con il dettato normativo avendo inviato al Co.Re.Com. Puglia i supporti magnetici recanti le registrazioni da quest'ultimo richieste;
- il mancato funzionamento della strumentazione tecnica obbligatoria per la datazione della programmazione è stato sanato con l'invio dei supporti magnetici che hanno dimostrato, inequivocabilmente, la programmazione nel periodo riferito (10-16 febbraio 2013) con contenuti di esclusivo riferimento temporale e, conseguentemente, l'osservanza del dettato di cui al 5° comma dell'articolo 20 della legge n. 223/1990;

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, in data 31 luglio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale, pari a euro 516,00. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal Co.re.com. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per la irregolare conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Studio 100 tv*" nei giorni compresi tra il 10 ed il 16 febbraio 2013. La circostanza per la quale il temporaneo malfunzionamento della strumentazione per la datazione della registrazione dei programmi sia stato determinato da un guasto tecnico rilevato tardivamente dalla società, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della registrazione dei programmi diffusi con idonea segnalazione identificativa della collocazione temporale delle trasmissioni mandate in onda al fine sia di permettere la verifica del rispetto del periodo di tre mesi in cui è fatto obbligo alle emittenti di conservare le registrazioni, sia di confrontare i dati dell'emesso con le annotazioni da effettuare nel registro dei programmi ai sensi dell'articolo 8 della delibera n.353/11/CONS, consentendo all'Autorità - ed al Co.Re.Com. nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate - di esercitare l'attività di vigilanza sulla base di uno strumento probatorio certo e non per via deduttiva, come prospettato dall'emittente nelle memorie giustificative.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in conformità alla proposta del Co.re.com. Puglia, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che la temporanea irregolare tenuta della registrazione dei programmi - determinata per disattenzione dovuta ad un particolare periodo di vita amministrativa della Società Jet S.r.l. che ha visto l'avvicendamento dei vertici aziendali - è stata tempestivamente sanata dall'emittente che ha assicurato di aver provveduto all'acquisto di un'apparecchiatura tecnica per la registrazione dei programmi idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge.

C. Personalità dell'agente

La società Jet S.r.l. ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, si è dotata di apparecchiatura tecnica idonea a prevenire ulteriori violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 3.503.609,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Jet S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Studio 100 Tv con sede in Statte (TA), Contrada Feliciolla, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.94 /14/CSP” ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 94/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani